



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 22 del 28/09/2021

OGGETTO :

Articolo 244 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000. Dichiarazione dello stato di dissesto finanziario.

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **ventotto settembre duemilaventuno** alle ore **18** e minuti **23**, in seduta PUBBLICA e sessione ORDINARIA, in adunanza di PRIMA CONVOCAZIONE, previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO	PRESIDENTE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	SINDACO	X	
DOTT. MARIO CALIGIURI	CONSIGLIERE		X
SCALISE FRANCESCO	CONSIGLIERE		X
RUBETTINO FLORINDO	CONSIGLIERE	X	
ARISTODEMO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
PAOLA GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
GABRIELE GIUSEPPE GUIDO	CONSIGLIERE	X	
CHIODO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
PASCUZZI GIUSEPPE	CONSIGLIERE		X
CHIODO MICHELE	CONSIGLIERE	X	
CAVALIERI SIMONA	CONSIGLIERE	X	
D'ARRO' ALBERTO DOMENICO D.	CONSIGLIERE	X	
	Totale	10	3

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. FERDINANDO PIRRI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO** nella sua qualità di **PRESIDENTE** assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco da lettura del suo intervento: “Se il dissesto finanziario di un ente locale ormai economicamente al collasso sia davvero una iattura lo diremo (e capiremo) dopo. Intanto però consentitemi di esprimere tutta la mia amarezza e la mia tristezza per questo particolare momento che porta alla luce la dichiarazione di dissesto del nostro Ente. Quando le uscite di un ente locale superano le entrate, si verifica una condizione di disavanzo. Per evitare che lo squilibrio dei conti conduca al dissesto dell’Ente locale, di solito, si avvia una procedura di «rientro dal disavanzo» e l’Ente entra in uno stato di cosiddetto predissesto, come abbiamo fatto noi nel 2017. Passaggio obbligato questo poiché le ditte che vantavano il maggior credito (Farmafactoring, Banca Sistema e Unicredit) per un credito complessivo di € 487.000,00 nel 2014 ci avevano mandato in CRIF con conseguente blocco dell’anticipazione di cassa. Il predissesto o procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è uno strumento straordinario, previsto per gli enti locali in grave squilibrio strutturale, volto a prevenire il dissesto e a ripristinare, ove possibile, gli equilibri finanziari. In forza dell’art. 243-bis del TUEL abbiamo formulato un piano di riequilibrio decennale. Il 14 febbraio 2019, con quella che passerà alla storia come la sentenza di San Valentino, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale il ripiano dei disavanzi in 30 anni, perché in contrasto con gli artt. 81 e 97 della Costituzione aggravando la crisi finanziaria dei comuni, ora ulteriormente peggiorata in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 2021 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 39-ter del D.L. n. 162/2019. La pronuncia della Corte ha messo in moto una dinamica che porterà al default finanziario numerosi comuni italiani, attualmente in predissesto e alle prese con un piano di rientro. Tra i comuni più grandi già in fase di dissesto, vi sono Catania, Caserta, Benevento Terni e altri. Attualmente in Calabria si trovano nella situazione di dissesto o riequilibrio finanziario quasi 7 comuni su 10 (279 su un totale di 411). In tutta Italia 1 comune su 8 (1083 su un totale di 8389). Ma quand’è che si può parlare di dissesto finanziario? Il dissesto è un fatto oggettivo legato a dei numeri. Non a volontà di qualcuno o alla decisione dell’Amministrazione. Secondo il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), si ha dissesto finanziario quando l’Ente non è più in grado di assolvere alle funzioni e ai servizi indispensabili oppure quando esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi ai quali non si possa far fronte. Il dissesto determina una cesura tra un prima e un dopo. Esso differisce nettamente dall’istituto del fallimento: nel primo caso, nonostante il pur grave squilibrio economico, l’Ente continua ad esistere, sia pure con una nuova vita finanziaria; il fallimento, invece, è la c.d. morte giuridica dell’imprenditore e dell’impresa. La deliberazione che stiamo esaminando recante la dichiarazione di dissesto finanziario è adottata dal consiglio comunale, che valuta le cause che lo hanno determinato così come risultanti dalla Relazione del Responsabile dell’Area Finanziaria che verrà allegata alla delibera. La determinazione e la Relazione dell’Organo di Revisione sono trasmesse, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei Conti competente per territorio. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell’interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione (OSL). La dichiarazione di default di un ente locale produce effetti sul piano finanziario, politico e sociale. E, ovviamente, comprende anche la dimensione della responsabilità. Noi riteniamo di aver agito sempre con la massima onestà e ocularità. E siamo convinti che non esistano assolutamente profili di responsabilità da parte delle Amministrazioni che si sono succedute nel corso degli anni. Il nostro è un dissesto strutturale e legato alla scarsa ricchezza del territorio, come affermato da esperti da noi consultati. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del piano di rilevazione e di estinzione della massa passiva, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’OSL. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali siano scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta sia stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

Il comune che va in dissesto non può contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui finanziati dallo Stato e contratti per il risanamento dell'ente locale dissestato, nonché dei mutui con oneri a totale carico dello Stato o delle regioni. Per le imposte e le tasse locali, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base sono aumentate nella misura massima consentita. Nel nostro caso è già avvenuto al momento del predissesto. Bisogna inoltre precisare che essendo il nostro un piccolo comune, l'amministrazione ha discrezionalità solo sull'IMU e sull'addizionale IRPEF (peraltro al massimo già dal 2011), in quanto per la tariffa rifiuti e i corrispettivi del servizio idrico integrato vale la legge di copertura del costo. Non possiamo escludere quindi che grazie agli interventi di ottimizzazione di questi due servizi già dal prossimo esercizio potrebbero diminuire. Il Comune non si scioglie, il Sindaco e la Giunta non decadono. V'è una netta separazione fra gli organi istituzionali dell'ente e l'organo speciale della liquidazione: i primi si occupano della gestione ordinaria e del riequilibrio del bilancio, i secondi della gestione straordinaria e delle pretese creditorie con eventuale risoluzione delle pendenze pregresse. L'Ente in dissesto in genere è tenuto a ridimensionare l'organico collocando in disponibilità gli eventuali dipendenti in soprannumero (non è il caso nostro) (la proporzione è di 1 dipendente per 93 abitanti). Ne dovremmo avere circa trenta ma siamo certamente al di sotto. E inoltre per effetto del predissesto la nostra pianta organica è già passata al vaglio della commissione centrale finanza locale ed è autorizzata per un numero maggiore di unità attualmente in servizio, anche perché questa Amministrazione ha conseguito l'obiettivo degli LSU/LPU in deroga alla dotazione organica. Si comprende bene come l'intervento della Corte Costituzionale abbia voluto censurare un certo modo di intendere la politica. Infatti, la preoccupazione del Giudice delle leggi è evidentemente rivolta ad evitare che un pesante fardello debitorio ricada sulle generazioni a venire. Questo principio non dovrebbe valere soltanto per l'amministrazione di un ente locale, ma fungere da guida per un agire politico responsabile a tutti i livelli, locale, nazionale ed internazionale. Si vede bene come, di fronte alla tutela di un interesse così alto, decadano le pur comprensibili ragioni addotte da alcuni amministratori rispetto alla tutela di un interesse locale. È chiaro a tutti come un comune in dissesto, pur se non sciolto o decaduto, dovrà fare i conti con una severa critica, anche considerando le responsabilità delle amministrazioni precedenti. Ma, dal punto di vista dei cittadini e non da quello della carriera politica degli amministratori, non sarebbe forse un bene ripartire da zero? Io direi proprio di sì. Con la dichiarazione di dissesto, infatti, per i cittadini cambia poco: come detto, le imposte erano già state portate al massimo in fase di predissesto e quindi non potrebbero aumentare ulteriormente con la dichiarazione di dissesto. D'altro canto, le imprese e i professionisti che hanno crediti da far valere su fondi esterni al bilancio dell'ente o su fondi vincolati non saranno pregiudicati da un'eventuale dichiarazione di default. Il "dissesto" finanziario, a conti fatti, permetterà invece alla macchina comunale di riavviare i motori partendo da una sorta di anno zero, senza il gravame di un debito trentennale, che condizionerebbe inevitabilmente l'azione amministrativa per decenni. Lasciare il mondo un po' migliore di come lo si è trovato dovrebbe essere un principio non negoziabile dell'agire politico; e sottolineo ancora una volta che nessuna conseguenza nefasta ci sarà per i cittadini di Soveria Mannelli e questo perché le misure maggiormente punitive erano state già assunte negli esercizi precedenti, in particolare:

- le aliquote fiscali sono già ai massimi livelli;
- la spesa è già limitata ai servizi essenziali senza che possa ventilarsi l'ipotesi di una riduzione dei servizi;
- dal 2016 non sono mai state impegnate spese che non potessero essere definite indispensabili per l'Ente;
- l'intera progettazione dei lavori pubblici è stata effettuata a totale carico dei finanziamenti Statali, Regionali ed Europei.

In conclusione, se è vero che valgono i fatti e non le parole il tempo ci dimostrerà che la decisione che questo consiglio sta assumendo questa sera non potrà avere altro che effetti positivi sul futuro della nostra comunità. A problemi importanti bisogna reagire con forza e soluzioni importanti.

La dichiarazione di dissesto dell'Ente è un segnale di grande coraggio e soprattutto di grande responsabilità verso le amministrazioni future e verso i cittadini di domani”.

Il Consigliere Chiodo Michele, fa presente che la proposta consiliare di approvazione del dissesto, portata in aula a cinque giorni dalle elezioni pone dei limiti ad una proficua discussione. Esprime delle perplessità su quanto asserito dal Sindaco in ordine all'assenza di gravi conseguenze per i cittadini a seguito del dissesto. Ribadisce che sarà necessario contrarre dei mutui il cui impatto condizionerà le gestioni future. Riconosce che non è necessario fare considerazioni tecniche in quanto saranno di competenza della Corte dei Conti, e si dovrà vigilare sulle ipotesi di responsabilità. A tal proposito fa notare l'assenza di alcuni Consiglieri, anche in passato, alle sedute consiliari che riguardavano atti di bilancio. Non ritiene una giustificazione il dato statistico che in Calabria sette Comuni su dieci si trovino in stato di dissesto o predissesto, anche perché salendo verso il Nord questa proporzione diminuisce sensibilmente, indice di un migliore approccio all'amministrazione. Considera che il dissesto non sia nato negli ultimi anni della consiliatura ma sia la conclusione di una serie di errori anche tecnici nel modo di amministrare nel corso degli anni, citando l'esempio della copertura del costo dei servizi, che dovrà legittimamente produrre un aumento delle tariffe, anche se una pressione fiscale eccessiva porterebbe inevitabilmente ad una riduzione del gettito, per effetto della incapacità delle famiglie meno abbienti di adempiere. Per quanto riguarda gli effetti del dissesto sul personale, incideranno sulla limitazione della pianta organica e sarà necessario ricorrere a delle convenzioni con i comuni limitrofi, come Decollatura, per garantire il funzionamento degli uffici. Ribadisce che è mancato un proficuo dialogo fra le forze di maggioranza e minoranza nella formulazione del piano di predissesto che avrebbe sicuramente portato ad un'analisi più corretta e ad una stesura più ottimale. Si augura per il futuro, da parte di tutti, una gestione più concorde e collaborativa di questa fase storica. Per tutto questo annuncia il voto contrario in quanto rappresenta la sintesi di tutta la legislatura.

Il Presidente conclude che la scelta di presentare la dichiarazione di dissesto prima della fine della consiliatura è stata una scelta di responsabilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi sopra riportati;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 28/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL, trasmessa al Ministero dell'Interno e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti in data 03/07/2017;
- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 del 26/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata di dieci anni, trasmettendo nei termini il predetto provvedimento al Ministero dell'Interno e alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
- l'Ente ha richiesto l'accesso al fondo di rotazione per la stabilità finanziaria, di cui all'articolo 243-bis del TUEL;
- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 19/2019 ha rimodulato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- a seguito di tale rimodulazione il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale Finanza Locale, nella richiesta istruttoria Prot. n. 13037 del 05/02/2019 ha rilevato che non risulterebbero rispettati i termini di legge per la rivisitazione e ripresentazione del piano di riequilibrio finanziario, ancorché la durata sia rimasta uguale a quella del documento di risanamento originario (10 anni dal 2017 al 2026);

Rilevato dalla nota di richiesta istruttoria del piano di riequilibrio che:

- l'esercizio finanziario 2017 non ha conseguito gli obiettivi di riduzione del disavanzo di amministrazione previsti dal piano di riequilibrio originario e rimodulato;
- sono state richieste diverse notizie utili a consolidare la situazione finanziaria e contabile dell'Ente tese a definire con maggiore dettaglio la massa passiva del Comune di Soveria Mannelli costituita da disavanzo, debiti fuori bilancio e passività potenziali;

Dato atto che tali notizie sono state riscontrate puntualmente dal servizio finanziario del Comune;

Considerato che la pandemia ha ulteriormente complicato una già delicata e precaria situazione finanziaria, accentuando le criticità emerse sia in sede di approvazione che di istruttoria ministeriale del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

Preso atto che:

- a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 2020 e n. 80 del 2021 si è registrato un peggioramento del risultato di amministrazione come un deterioramento dei crediti esigibili che hanno obbligato il Comune di Soveria Mannelli ad una rideterminazione, peggiorativa, del risultato di amministrazione il cui recupero è divenuto difficoltoso e non consente più di raggiungere gli obiettivi intermedi previsti dall'originario piano di riequilibrio finanziario;
- nonostante alcuni risultati incoraggianti sul fronte del recupero dell'evasione la stessa attività non ha conseguito i risultati sperati in termini di incremento delle riscossioni e del gettito tributario anche a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha ulteriormente peggiorato l'economia del territorio amministrato;

Atteso che:

- al fine di rappresentare la reale situazione economico finanziaria complessiva dell'Ente, il Responsabile del servizio finanziario, con la Relazione Prot. n. 5126 del 21/09/2021, *ha evidenziato* serissime difficoltà economiche dell'Ente e comunicava altresì di non essere in grado di predisporre lo schema di bilancio di previsione 2021/2023, ribadendo la sussistenza di tutte le condizioni previste per il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 267/2000;
- lo schema di rendiconto dell'anno 2020, presenta un disavanzo di amministrazione pari a € 5.038.595,82 peggiorativo rispetto al risultato di amministrazione del 2019 di € 701.577,70;
- la situazione di cassa dell'Ente, alla data del 15/09/2021, presenta un deficit di € 630.427,49 con costante ricorso all'anticipazione di tesoreria nei limiti massimi previsti dall'ordinamento;
- esistono in atti numerose fatture a cui l'ente non può e non ha potuto far fronte per carenza di liquidità, e che producono interessi di giorno in giorno aumentando la massa debitoria dell'Ente;
- gli equilibri di bilancio del redigendo bilancio di previsione 2021-2023 non consentono l'approvazione del documento di programmazione finanziaria poiché lo squilibrio strutturale, tenendo anche conto del recupero del maggior disavanzo ai sensi dell'articolo 188 del TUEL, ammonta ad € 584.984,51 anche considerando il fondo di sostegno di cui all'articolo 52 del D.L. n. 73/2021, convertito nella Legge n. 106 del 2021;
- gli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio, tra cui l'utilizzo dei proventi delle dismissioni immobiliari ai fini del risanamento finanziario, non sono stati raggiunti per come programmati anche a causa di un progressivo peggioramento dell'economia locale che ha determinato un conseguente decremento delle entrate proprie, con annessa difficoltà di riscossione, e l'impossibilità di acquisire le necessarie risorse straordinarie provenienti dall'alienazione del patrimonio disponibile dell'Ente;
- allo stato non ricorrono i presupposti per l'approvazione del documento di programmazione finanziaria del triennio 2021-2023 in pareggio e in equilibrio dinamico e tendenziale

Vista la relazione Prot. n. 5142 in data 22/09/2021, resa ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000 ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la quale l'Organo di revisione ha accertato le cause che hanno condotto l'Ente in una situazione di dissesto;

Preso atto che con la suddetta nota l'Organo di revisione dichiarava che il Comune si trova in uno stato di dissesto finanziario e che la complessiva massa passiva è di importo tale da non consentire di poter fare loro validamente fronte *attraverso la prevista attuazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000*;

Considerato che la massa debitoria e il disavanzo, aggiunti a un'eccessiva rigidità della spesa corrente allo stato incomprimibile, determinano una situazione di grave crisi finanziaria accentuata, nell'ultimo anno e mezzo, dall'emergenza sanitaria che ha ulteriormente compresso la capacità di manovra e di reattività finanziaria del Comune di Soveria Mannelli che non è, pertanto, riuscito a conseguire, come programmato, gli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

Dato atto che l'Ente versa, nonostante l'anticipazione di tesoreria, in una costante condizione di mancanza di liquidità tale da non riuscire ad onorare il pagamento delle spese obbligatorie per legge;

Rilevato che a causa della situazione economico finanziaria sopra descritta l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e servizi indispensabili e, pertanto, la dichiarazione di dissesto si configura come atto dovuto;

Visto l'art. 244 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che *"Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste"*;

Atteso che è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza che:^[SEP] *"... Lo stato di dissesto si configura nella situazione nella quale l'ente non sia in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, ovvero quando esistono nei confronti dell'ente crediti liquidi ed esigibili di terzi in relazione ai quali l'ente non sia in grado di far fronte con validi mezzi finanziari. In presenza dei presupposti normativi, l'Ente è tenuto alla dichiarazione, non sussistendo alcun margine di valutazione discrezionale (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2012, n. 143), anche al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione finanziaria ..."*;

Considerato che nel caso di specie sussistono i presupposti che impongono l'adozione della dichiarazione di dissesto;

Atteso che la situazione finanziaria sopra esposta non consente né l'adempimento delle obbligazioni già assunte né l'assunzione di nuove obbligazioni atte a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili come individuati dal Decreto M.I. 28/05/1993;

Preso atto, pertanto, che sussistono i presupposti per l'obbligatoria dichiarazione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 246 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visti, altresì, gli articoli 245 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge n. 213/2012;

Con voti espressi per alzata di mano, n. 7 favorevoli (maggioranza) e n. 3 contrari: Chiodo Michele, Cavalieri Simona, D'Arrò Alberto (minoranza);

DELIBERA

1) Di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali si rinvia, il dissesto finanziario del Comune di Soveria Mannelli, ai sensi dell'art. 246 del D. Lgs. n. 267/2000.

2) Di trasmettere il presente atto, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell'Interno ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, unitamente alla relazione dell'Organo di Revisione economico-finanziaria che analizza le cause che hanno provocato il dissesto.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti espressi per alzata di mano, n. 7 favorevoli (maggioranza) e n. 3 astenuti: Chiodo Michele, Cavalieri Simona, D'Arrò Alberto (minoranza);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 28/09/2021

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 AREA FINANZIARIA Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica F.to Il Responsabile	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49 Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. F.to Il Responsabile dell'Area Finanziaria
---	---

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. FERDINANDO PIRRI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **15** giorni consecutivi, dal **29/09/2021** al **14/10/2021**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **29/09/2021**

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. FERDINANDO PIRRI

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale, in carta libera per uso Amministrativo.

Soveria Mannelli li **29/09/2021**

Il Segretario Comunale
DOTT. FERDINANDO PIRRI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° _____ del **29/09/2021**; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data ___/___/_____ prot. n° _____.

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/09/2021 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **29/09/2021**

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. FERDINANDO PIRRI